



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Diritto canonico e shari'a: analogie e differenze

PASQUALE COLELLA

1. I “diritti religiosi” o meglio gli ordinamenti giuridici delle confessioni religiose sui sistemi giuridici non statuali (prevalentemente personali e non direttamente territoriali) sono destinati a disciplinare ordini sociali differenti e si sviluppano all’interno delle singole comunità religiose, tra loro differenti perché poggiano il loro essere ed il loro divenire sui diversi interessi culturali, politici, sociali ed etici dei soggetti che aderiscono alle confessioni religiose ed appartengono alle singole comunità¹.

L’elemento comune più evidente che accomuna le diverse comunità religiose è costituito dal fatto che i loro ordinamenti confessionali in modo e forme diversificate nel tempo e nello spazio regolano la vita e le attività delle comunità e poggiano il loro fondamento su una “legge rivelata”, anche se l’origine divina di tale diritto non produce “cristallazione normativa”, tanto vero che in ognuno di questi ordinamenti si pone il problema dell’adattamento oltre che nell’interpretazione delle “leggi rivelate” sia in relazione ai mutamenti e agli sviluppi che si verificano nella vita e nelle attività delle confessioni religiose sia in ordine alle relazioni delle comunità religiose con i diritti secolari dal momento che gli ordinamenti religiosi si rivolgono a soggetti che contemporaneamente appartengono alle singole comunità e agli Stati. Non a caso agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento René David² sottolineava l’importanza di studi comparativistici dei grandi diritti a base religiosa, invito ripreso a breve distanza

¹ Cfr. per tutti: RENÉ DAVID e CHARLES JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova 1994 e recentemente: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi – Ebraismo, Cristianesimo e Islam a confronto*, Il Mulino, Bologna 2002 ed ivi bibliografia nonché: SERGIO LARICCIA, *Problemi in tema laicità dello Stato e delle istituzioni civili*, in *Studi in memoria di Livio Paladin*, Cedam, Padova 2004, pp.1244 ss. e Id., *La laicità in Italia oggi, introduzione al volume “Le voci della laicità”* (a cura di Renato Carcano), Carocci, Roma 2006, p. 13 ss.

² Cfr. al riguardo: RENATO DAVIS, *La place du droit canonique dans les études de droit comparé*, apparso nel 1947 e ristampato in *Le droit comparé*, Paris 1982, ripreso da ultimo da SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, cit., p. 15 ss.

da Gabriel Le Bras³ e successivamente approfondito sul finire del Novecento da studiosi di diversa estrazione i quali hanno sottolineato l'importanza della comparazione dei diritti a base religiosa tra loro e con i diritti secolari⁴. Il fatto che tali diritti hanno come fondamento il diritto divino distinguendolo dalle altre forme di produzione normativa fa scrivere ad Alessandro Pizzorusso (che non è un canonista né in senso stretto un comparativista) che “il poter imputare la volontà creatrice delle norme alla divinità attribuisce ad esse una efficacia del tutto particolare e al tempo stesso pone un problema di adattamento di queste norme, per definizione eterne ed immutabili, all'evoluzione della società. L'origine divina della legge (o almeno di parte di essa) viene visto come l'anello di congiunzione tra diritto canonico, ebraico e musulmano che, a partire da questo punto di vista, sono sinteticamente posti a confronto”⁵.

Per giunta si deve osservare che nel corso del Novecento gli ordinamenti statuali moderni hanno favorito il fenomeno della “deprivatizzazione delle religioni che ha prodotto anzitutto il riconoscimento della autonomia delle confessioni religiose e conseguentemente hanno portato all'attribuzione più o meno ampia e sempre differenziata di diritti e doveri ai singoli soggetti e alle comunità in nome del fatto che le confessioni religiose esprimono e perseguono valori che sono propri e trascendono l'aspetto individuale non potendo ridurre i riferimenti ai soli fatti personali. Le religioni, infatti, sono ordinamenti giuridici che non solo non mancano di “intersubbiettività” in quanto regolano i rapporti dei soggetti con Dio ma anche degli aderenti tra loro e con gli altri, ma anche perché gli Stati laici riconoscono che il riconoscimento e la tutela dei fenomeni religiosi sono espressione di libertà e danno vita a formazioni sociali che possono contribuire positivamente anche al regolamento e positivo sviluppo della vita della società civile⁶.

³ Cfr. GABRIEL LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 200 ss.

⁴ Si consultino soprattutto: GIUSEPPE CAPUTO, *Introduzione al diritto islamico*, Giappichelli, Torino 1990, p. 4 ss. e ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano 1995, p. 307 ss. ed infine: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit. p. 21 ss. che inquadra il problema in senso più problematico.

⁵ Cfr. ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, ecc., op. e loc. cit. e Id. *Comparazione giuridica, diritto ecclesiastico e diritto comparato delle confessioni religiose*, in Daimon, *Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2001, p. 215 ss.; la rivista edita da Il Mulino e iniziata nel 2001 è interamente dedicata alla comparazione degli ordinamenti giuridici religiosi.

⁶ Cfr. al riguardo: NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso istituzionale*, Bologna 2006, specialmente p. 85 ss. ed in precedenza dello stesso, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci, Bari 2000 nonché: SERGIO LARICCIA, *La laicità della Repubblica Italiana*, in AA.VV. *Corte Costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista Giurisprudenza costituzionale per il Cinquantesimo anniversario*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 415 ss. ed ivi bibliografia.

2. Dopo questa premessa introduttiva oggi più che mai si pone il problema del rapporto tra diritto canonico e diritto islamico cercando sinteticamente di individuare quello che in esso è analogo e quello che è invece differenziato, tanto più perché non si può vedere il problema soprattutto sotto l'angolatura del rapporto che lega il diritto musulmano ed i diritti secolari dei paesi in cui la popolazione professa la religione islamica ritenendola uguale a quello che unisce il diritto canonico ai diritti dei diversi paesi cristiani⁷ anche perché "la tendenziale separatezza tra diritto, religione e politica degli ordinamenti della tradizione giuridica occidentale non si è ancora verificata negli ordinamenti giuridici a base consuetudinaria tradizionale" in quanto queste "costituiscono le prime forme di organizzazione giuridica che si sono realizzate nel corso della storia" e non hanno ancora prodotto "la parificazione del diritto statale dalle originarie commistioni con la religione"⁸.

Il diritto canonico è l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica che vive nel mondo e che ha assunto forme visibili istituzionalizzate, tanto vero che in passato tale diritto riguarda una "societas perfecta sibi sufficiens et indipendens", così come è stato definito da tanti canonisti sino a tutta la metà del Novecento, diritto che fuoriesce dal diritto romano e che non si identifica con il diritto civile e con i diritti secolari; tale ordinamento si distingue dalla teologia pur essendo ritenuto una "scienza sacra" essendo fondata sulla Rivelazione ed avendo in esso il suo centro (il diritto divino positivo). Tuttavia l'ordinamento canonico comprende anche diritti che valgono per ogni essere umano e che obbligano ogni persona umana (il diritto divino naturale) e comprende inoltre una ininterrotta produzione normativa, sia pure subordinata sempre al diritto divino, diretta a regolare la vita del cristiano nel suo pellegrinaggio terreno "uti singulus et uti communitates"⁹, dedicando così all'organizzazione e all'attività delle istituzioni ecclesiastiche uno spazio che non ha equivalenti in altri diritti di confessioni religiose e che ha fatto sì che la Chiesa, operando in società umane di alto livello e civiltà, non si è considerata "autorizzata" a sviluppare un completo ordinamento giuridico

⁷ In tale senso cfr. per tutti: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., pp. 16-24 ed ivi ulteriori riferimenti.

⁸ Cfr. in questa prospettiva: PAOLO GALLO, *Grandi sistemi giuridici*, Giappichelli, Torino 1997, pp. 18-19 e pp. 399-400 e ancora: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., pp. 24-31.

⁹ Cfr. al riguardo tra i tanti: EUGENIO CORECCO, *Jus et communio. Scritti di diritto canonico*, Piemme, Casal Monferrato 1997, p. 142 ss.; PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 165 ss.; CARLO FANTAPPIE, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 201 ss.; SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., p. 75 ss. Per una definizione sintetica del diritto della Chiesa vedasi per tutti: GIORGIO FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 2005 ed ivi ulteriore bibliografia.

di ordine secolare destinato a prendere il posto del diritto romano”¹⁰.

In sostanza si deve rilevare che il diritto canonico fra tutti i diritti sacri destinati a disciplinare la vita delle confessioni religiose è l’ordinamento più orientato ad essere e ad adottare un termine giuridico rigorosamente formale tanto da poter divenire anche per i diritti secolari degli stati e in genere della società civile una delle guide della razionalità per modo di dar vita partire dal sec. XIII in poi (cioè dal “Decretum” di Graziano ai nostri giorni, al primo sistema giuridico moderno inteso come “corpus organico” distinto in religione, politica, morale e consuetudine)¹¹.

Infatti bisogna sempre tener presente che il diritto canonico costituisce soltanto un aspetto della vita della Chiesa sulla terra specificando che la Chiesa istituzionale visibile, pur comprendendo l’“ecclesia regens” e l’“Ecclesia recta”, l’“ Ecclesia ducens” e l’“Ecclesia ducta” che sono parti della “Ecclesia, populus Dei” non è mai esaustiva della Chiesa che è prima di tutto mistero e comunione¹², anche se “la Chiesa del diritto non è in contrapposizione con la Chiesa della fede”¹³. Tale esigenza, senza annullare le distanze tra diritto canonico e teologia e la loro differenziazione, mette in evidenza “che la dimensione giuridica è già presente negli elementi strutturali sui quali Cristo ha fondato la sua Chiesa” sicché quest’ultima costituisce una comunità i cui elementi costitutivi (identificati nella Parola e nel Sacramento) comportano necessariamente un ordinamento che almeno analogicamente può essere qualificato come giuridico¹⁴, fatto che il Concilio Vaticano II ha tenuto presente anche

¹⁰Cfr. in tal senso: RENÉ DAVID, *I grandi sistemi giuridici...*, cit., p. 404 ss. e soprattutto: PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia...*, cit., p. 276 ss., ove si sottolinea che “la vita del cristiano qualunque fuoriesce quasi del tutto dal diritto canonico che diviene soltanto una disciplina dell’ordine clericale, proprio perché nell’età moderna il diritto canonico è sempre più una disciplina ecclesiastica (p. 281)”.

¹¹Cfr. in tal senso: MAX WEBER, *Economia e società*, vol. III, *Sociologia del diritto*, Comunità, Milano, 1995, p. 151 ss. nonché: HAROLD JEAN BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1998, specialmente p. 231 ss.; PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia...*, cit., p. 278 ss. ed infine SILVIO Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., p. 85 ss.

¹²Cfr. al riguardo: RENÉ METZ, *L’Eglise a ses lois: le droit canon*, Paris 1959, p. 17 e più recentemente: EUGENIO CORECCO, *Diritto canonico, Dizionario enciclopedico di teologia morale*, Elledici, Roma 1973, p. 224 ss. e CARLO RAFFAELE MARIA REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Vita e Pensiero, Milano, 1991 ed ivi bibliografia.

¹³ Il “ridimensionamento del diritto canonico” non significa “antigiuridicismo” ma serve a dare al diritto canonico una base non solo sociale e pubblicistica ma anche teologica; sull’argomento vedasi da ultimo il n. 4 del 2005 di Concilium (a cura di ALBERTO MELLONI e CHARLES THEOBALD) dal titolo: *Vaticano II: un futuro dimenticato?* ed. ivi bibliografia. Vedasi pure in precedenza: JOSEPH RATZINGER, *L’eccelesiology della Costituzione conciliare Lumen Gentium*, in *L’Osservatore Romano*, del 4 marzo 2000 ed anche: *Benedetto XVI, Omelia per l’inizio del ministero petrino* del 24 aprile 2005, in *L’Osservatore Romano* del 24 aprile 2005.

¹⁴Cfr. per tutti: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., pp. 96-97. Si consultino pure utilmente:

nella Costituzione “Lumen Gentium” ed anche in altri documenti conciliari nei quali “la conoscenza dell’esperienza del Vaticano II non intende oscurare il Concilio nel passato, ma anzi alimentare la necessità di obbedienza creativa e coraggiosa allo Spirito da parte delle Chiese”¹⁵.

La *shari'a* è invece il diritto del popolo islamico, che a differenza del diritto canonico, è diritto divino che viene direttamente da Dio e così trasmesso agli uomini, il che comporta che essa è principalmente ed essenzialmente un “corpus” dettagliato di diritti teocratici che regolano tutti gli aspetti della vita religiosa e secolare¹⁶. In altri termini il Corano e la Sunna non sono solo “un resoconto della rivelazione, ma la rivelazione stessa”, cioè costituiscono “un libro celeste coesistente con Dio dell’eternità”; conseguentemente i precetti ivi contenuti non solo presentano “i caratteri tipici della norma ed in particolare l’intersuscettibilità, la coattività e la determinazione” ma spiegano perché il diritto islamico non curando ogni proposizione giuridica ad un testo sacro, attribuisce la massima importanza all’interpretazione lettera del Corano e della Sunna¹⁷. Ciò comporta che il ruolo del religioso nel diritto islamico ha sovente assunto forme di radicalismo (come ad esempio l’affermazione mancata della secolarizzazione, il fatto che il soggetto Stato non ha mai autonomia piena riguardo ai precetti della religione, la forte ristrettezza allo specio della sharia e alla sua estensione ed efficacia nella società civile, ecc.) in quanto nell’Islam convivono ad un tempo “religioni e mondo” ed anche “religione e Stato” perché la *shari'a* come diritto divino comunicato agli uomini direttamente da Allah ha la preminenza che gli spetta in ogni tempo e in ogni momento del vivere umano dal che scaturisce la diretta applicazione delle norme religiose nelle leggi dello Stato¹⁸.

HANS KÜNG, *Conservare la speranza*, Mondadori, Milano, 1990 e Id. *La Chiesa Cattolica, una breve storia*, Mondadori, Milano, 2002, opere che riflettono sul presente e sul futuro del Cristianesimo e soprattutto sui problemi ed anche sulla crisi strutturale in cui trovasi tuttora la Chiesa Cattolica.

¹⁵ Cfr. GIUSEPPE ALBERIGO, *Il Vaticano II e la sua storia*, in *Concilium* n. 4 del 2005, pp. 17 ss.

¹⁶ Cfr. al riguardo: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, ecc., cit., pp.101 ss. e soprattutto: HANS KÜNG, *Islam, passato, presente e futuro*, Mondadori, Milano, 2005, specialmente p. 78 ss. e p. 159 ss. e p. 637 ss.. Vedasi pure il testo dattiloscritto di MARTIN BORRMANS, *Musulmani in Europa: realtà e prospettive*, relazione tenuta ad Arpino il 29 settembre 2006 al Convegno promosso dall’Università di Cassino sul tema “Diritto europeo e diritto islamico” i cui Atti sono in corso di prossima pubblicazione.

¹⁷ Cfr. al riguardo per tutti: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, cit., p. 129 ss. ed ivi bibliografia e molto diffusamente: HANS KÜNG, *Islam...*, cit., p. 78 ss., p. 291 ss. e p. 466 ss. ed ivi ulteriore documentazione.

¹⁸ Cfr. le opere citate da SILVIO FERRARI e HANS KÜNG nella nota n. 17, nonché: MARTIN BORRMANS, *Musulmani in Europa...*, op. e loc. ult. cit.

Questa concezione classica rende molto più difficile ogni processo di secolarizzazione del diritto e quindi l'affermazione teorica della sua indipendenza dalla fede religiosa, proprio perché il diritto divino scende dall'alto senza mediazioni e ha in sé la sua completezza. Tuttavia bisogna rilevare che a partire dal Novecento i processi di "secolarizzazione e di positivizzazione" non sono estranei all'Islam e lentamente penetrano in forme diverse nella società civile, anche se tuttora la dottrina classica ritiene che cultura e società siano tutt'uno con la religione¹⁹.

A tale proposito bisogna pure considerare che nell'Islam esistono sunniti e sciiti e che mentre i primi esprimono più fortemente "l'anima ortodossa", gli sciiti propongono forme graduali di alternativa, anche quando esprimono discutibili forme di integralismo e fondamentalismo.

Inoltre c'è un Islam che sta faticosamente cercando le strade per nuove interpretazioni secondo lo spirito della lettera della *shari'a*, analizzando criticamente l'eredità religiosa, cercando l'"embargo" all'esplicarsi del libero pensiero, studiando storicamente l'Islam ed il suo divenire, leggendo i testi Sacri tenendo presente le esigenze del mondo (espansione e contrazione del sapere religioso) ed infine favorendo una lettura ermeneutica del Corano e della Sunna con metodo storico-critico²⁰.

3. Queste sintetiche considerazioni indicano che uno studio comparativistico del diritto canonico e del diritto islamico non solo sia utile tanto a livello conoscitivo quanto in relazione a finalità operative ma esprime la necessità di sviluppare il confronto ai fini di una ordinata e pacifica convivenza che superi le divisioni, le incomprensioni e le lotte del passato anche perché Islam e Cristianesimo non sono due universi tra loro impenetrabili ma sono destinati a dialogare nelle nostre società multi etniche²¹.

Senza ignorare le diversità che esistono tra diritto canonico e *shari'a* c'è da rilevare che i due ordinamenti giuridici confessionali traggono fondamento e relativa legittimazione dal fatto che i due sistemi sono fondati da norme che

¹⁹ Cfr. specialmente: HANS KÜNG, *Islam...*, cit., p. 466 ss. e p. 541 ss.; in specie il capitolo "Quale Islam vogliono i musulmani".

²⁰ Cfr. ancora: HANS KÜNG, *Islam...*, cit., p. 653 ss. nonché: C.W. TROLL, *Il pensiero progressista nell'Islam contemporaneo*, in *Civ. Catt.* 2006, III, p. 384 ss. ed anche: MARTIN BORRMANS, *Musulmani in Europa...*, cit., pp. 1 e 2 del testo provvisorio. Sempre pertinenti le considerazioni espresse da SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., p. 171 ss.

²¹ Vedasi per tutti: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., specialmente p. 203 ss. e soprattutto: HANS KÜNG, *Islam...*, cit., e p. 737 ss.

Dio stesso ha proposto e che debbono ispirare e regolare la vita dei credenti, norme che producono sovraordinazione su tutte le altre normative, completezza, universalità ed anche immutabilità, anche se all'interno di questo sistema sono state prodotte ed elaborate nel corso della storia tecniche che ne consentono l'adattamento al mutare delle condizioni storiche, come ad esempio è dimostrato per il diritto della Chiesa Cattolica dal ricorso all'"*aequitas canonica*" e per il diritto islamico all'"*Istihsan*" con la differenza che la prima è fonte del diritto canonico che è "il modo con il quale la norma suprema si afferma nella sua sovranità sopra tutte le determinazioni di se stessa che sono le altre norme"²² e quindi costituisce una delle mediazioni necessarie per rendere operante il diritto divino mentre la "*Istihsan*" non è fonte del diritto islamico ma criterio di interpretazione concreta dello stesso²³.

Una ulteriore differenza di carattere generale emerge dal fatto che nell'ordinamento canonico accanto al diritto divino positivo che si fonda sulla rivelazione vi è il diritto divino naturale che si rivolge ad ogni essere umano e vi è un diritto umano (sia scritto che consuetudinario) che integra il diritto divino, favorisce una interpretazione evolutiva ed infine legifera in campi che il diritto divino non considera il che facilita un adeguamento del diritto alla realtà che si evolve dal momento che la stessa rivelazione è immutabile nella sua essenza ma non nella sua esplicazione²⁴ mentre il diritto islamico l'adeguamento è molto più limitato ed è lasciato all'interpretazione specie dei giuristi e che si fonda sul fatto che ogni persona è dotata di un sentimento religioso che permette loro di riconoscere l'esistenza di Dio, anche se i veri credenti sono quelli che accolgono il Corano, la Sunna e Maometto²⁵.

Differenze ed analogie si riscontrano nello stabilire l'accesso e il regresso

²² Cfr. per tutti: GIORGIO FELICIANI, *Le basi del diritto canonico...*, cit., p. 71 ss. e in precedenza assai acutamente: GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Considerazioni conclusive* in Lopez de Onate, *La certezza del diritto*, Giuffrè, Milano 1968, pp. 267-268 e PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 143-144 nonché can.1752 c.j.c. del 1983.

²³ Cfr. al riguardo per tutti: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., pp. 245-248 ed anche i rilievi espressi da HANS KÜNG, *Islam...*, cit., p. 695 ss.

²⁴ Cfr. al riguardo per tutti: SALVATORE BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino 1995, p. 63 ss. e Id. *Diritto divino e diritto umano della Chiesa*, in *Dir. Eccl.* 1995, I, p. 1995 ss.; si vedano pure: *Giovanni XXIII*, Enciclica "Pacem in terris" dell'11 aprile 1963, le costituzioni conciliari del Vaticano II "Lumen Gentium" e "Gaudium et Spes" soprattutto in ordine alla c.d. "evoluzione" dello stesso dogma.

²⁵ Cfr. al riguardo tra i tanti: LOUIS GARDET, *L'Islam. Religion et communauté*, Duseuil, Paris 1967, pp. 288-289; S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., p. 171 ss; HANS KÜNG, *Islam...*, p. 697 ss. ed infine: RENÉ BENZINO, *Les nouveaux penseurs de l'Islam*, Paris 2004, nonché: AA.VV., *Les nouveaux penseurs de l'Islam*, supplemento: aprile-maggio 2004 de "Le nouvel Observateur".

delle due religioni. Entrambi gli ordinamenti hanno criteri nello stabilire “chi è dentro e chi è fuori”, anche se per il diritto islamico si diventa musulmani “jure sanguinis” e per conversione, mentre per il diritto canonico si è cristiani “pleno jure” ricevendo il sacramento del battesimo, che è l’atto di adesione libero e volontario alla fede cristiana²⁶. Del pari i due ordinamenti prevedono una disciplina diversificata ma dura nel colpire l’apostasia, l’eresia e lo scisma con un atto (scomunica o esclusione) che è un modo per sancire il recesso, eliminando o riducendo al massimo altre sanzioni, ma questi provvedimenti producono la separazione dalla comunità dei credenti ma mai hanno l’effetto di ritenere i fedeli che si separano dagli infedeli.

I due ordinamenti riconoscono i diritti secolari; il diritto canonico perché si fonda sul dualismo del “dare a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio”, mentre il diritto islamico opera questo riconoscimento per mezzo di interpretazione casistica in quanto la secolarizzazione è un fenomeno tardivo e non avviene attraverso il riconoscimento dei diritti secolari come per il diritto canonico (la secolarizzazione come momento di secolarizzazione del diritto) bensì attraverso la casistica ed anche ottemperando a forme di secolarizzazione largamente imposta, anche con la forza a partire dal secolo XIX dall’Occidente²⁷.

In conclusione di queste considerazioni ci sembra di poter affermare che sono possibili soluzioni costruttive nella misura in cui si operi ritenendo che la convivenza tra cristiani e musulmani non solo in Occidente non può essere regolata da leggi e da divieti, ma debba far ricorso al dialogo, rifiutando “lo scontro di civiltà”, i fondamentalismi e gli integralismi, rispettando nella libertà i valori universali che non solo sono sempre più necessari ma debbono essere condivisi armonizzando in modo incruenti anche le differenze che persistono. Già Giorgio La Pira negli anni Cinquanta e Sessanta aveva indicato con iniziative concrete²⁸ questa speranza valutando adeguatamente la ricchezza spirituale ed etica delle due confessioni religiose e ritenendo che con il dialogo, il confronto e la collaborazione reciproca non solo si scoprono tanti punti di contatto ma si dà un contributo irrinunciabile alla costruzione di un mondo più pacifico, più giusto e più condivisibile²⁹.

²⁶ Cfr. ancora: SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi...*, cit., p. 203 ss. e dello stesso autore in precedenza anche: *Proselitismo nell’età della globalizzazione: autodisciplina delle religioni*, in *Il Regno*, Att. 2000, n. 4, p. 136 ss.

²⁷ Cfr. HANS KÜNG..., cit., p. 695 ss. ed ivi ulteriori riferimenti

²⁸ Cfr. GIORGIO LA PIRA, *Il grande lago di Tiberiade. Lettere di Giorgio La Pira per la pace nel Mediterraneo (1954-1977)*, a cura di Marco Pietro Giovannoni (I libri della Badia n. 7), Ed. Fondazione La Pira, Firenze, 2006.

²⁹ Cfr. HANS KÜNG, *Islam...*, cit., p. 782 ss; in termini più problematici si esprime: SILVIO FERRARI, *Lo*

Questa speranza è stata espressa in maniera forte, rigorosa ed esplicita dal Cardinale Carlo Maria Martini nel discorso magistrale tenuto a Betlemme l'11 giugno 2006 in occasione del conferimento della laurea ad honorem da parte dell'Università di Gerusalemme: "La via del dialogo non vuole mai mettere in questione né tanto meno svendere principi generali non negoziabili ma semplicemente contribuire alla circolazione delle idee e disposizioni volte ad individuare punti delicati su cui c'è il rischio di cadere in facili contrapposizioni e strumentalizzazioni che creano fratture nella società. Saper convivere con le diversità fermentandoci a vicenda e rispettando che i diversi restino tali per cultura o per religione, senza ghettizzazione e senza disprezzarci a vicenda ma senza neppure tollerarci (il che forse oggi sarebbe già molto!), sono elementi validi per tutti, aiutandoci a crescere nella autenticità delle persone che è dovere di ogni essere umano, degno di tale nome"³⁰.

spirito dei diritti religiosi..., cit., p. 263 ss. ed ivi ulteriori riferimenti. Vedasi pure le sintetiche considerazioni di: MARTIN BORRMANS, *Musulmani in Europa: raccolta e prospettive...*, op. e loc. cit.

³⁰ Il testo della "lectio magistralis" del Cardinale Carlo Maria Martini trovasi in *Il Regno* Att. 15 luglio 2006 ed anche in *Civ. Catt.* 2006, III, luglio. Vedasi anche Card. KARL LEHMANN, *Il metodo del dialogo*, in *Il Regno* Att. 2006, n. 18, p. 150 ss.